



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI DI POLIZIA

SEGRETERIA PROVINCIALE

80139 NAPOLI – Via Annunziata, 34 – Via Medina (int. Iovino) - 081/7941535 366/6068322 www.siulpnapoli.it, www.siulp.it,
annunziata@siulp.it, napoli@siulp.it

Esonero dal lavoro notturno

Un collega, padre di un bambino a cui è riconosciuto lo stato di disabilità ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/92 chiede di conoscere se alla luce della propria situazione può essere beneficiario dell'esonero dal lavoro notturno. Per quel che concerne le fonti del beneficio occorre far riferimento alla legge 5 febbraio 1999 n. 25 che recepisce disposizioni per l'adempimento di direttive comunitarie. Di particolare rilevanza è il testo dell'articolo 17 di tale legge che disciplina alcune limitazioni al lavoro notturno, prevedendo in particolare la facoltatività delle prestazioni di lavoro notturno per la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente per il padre convivente della stessa; per l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; per il genitore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Inoltre, la contrattazione collettiva per il personale di Polizia ad ordinamento civile ha poi introdotto ulteriori benefici con il contratto relativo al quadriennio normativo 2002 - 2005 recepito e reso esecutivo dal DPR 18 giugno 2002 n. 164. In particolare l'articolo 17 del DPR 164/2002 prevede l'esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992. Per l'esonero dal lavoro notturno non occorre il requisito della condizione di gravità in capo alla persona disabile assistita dal lavoratore, a differenza degli altri benefici previsti dalla normativa a tutela che sono concedibili solo nel caso di riconoscimento di "handicap con connotazione di gravità" di cui all'art.3, comma 3 della legge 104/92.

La segreteria provinciale